

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA SPECIALE DI

CONSERVAZIONE IT1110048 "GROTTE DI PUGNETTO" RELATIVAMENTE ALLA TUTELA

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE E ALLA FRUIZIONE

TURISTICA E DIDATTICA E DEGLI IMPEGNI SUSSEGUENTI

TRA

L'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali (d'ora in avanti: Ente Parco), con sede in Venaria Reale (TO), viale Carlo Emanuele II, n° 256, CF e P.IVA 01699930010, rappresentato dal Direttore pro tempore, Stefania Grella, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione in forza di decreto, domiciliata per la carica presso la sede indicata

Il Comune di Mezenile (d'ora in avanti: Comune), con sede in via Murasse n. 18 Mezenile (TO), CF e P.IVA 01323030013 in persona del Sindaco, Pocchiola Viter Sergio, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza di ... delibera, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede indicata

Il Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo (d'ora in avanti CAI), con sede in via Savant n. 1, Lanzo (TO) in persona del Presidente pro tempore, Gino Geninatti, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza del Verbale dell'Associazione del , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede indicata

PREMESSA

Richiamata l'istituzione della Zona Speciale di Conservazione IT1110048 "Grotta di Pugnetto", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, per la tutela di un peculiare habitat ipogeo e quale sito di svernamento e "swarming" di sette specie di chiroterri e per l'importante presenza di artropodi fra i quali il coleottero *Dellabeffaella roccai*, endemico di Pugnetto e la sottospecie *caprae* dell'Isopode *Alpioniscus feneriensis*, nonché richiamato il significato ecologico della ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Grotta di Pugnetto" quale

indispensabile sito di svernamento per le colonie riproduttive di chiroteri e quale elemento di tutela naturalistica integrata della Rete ecologica regionale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 68-6271 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Artt. 41 e 43. Delega della gestione e delle procedure di valutazione di incidenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale ai soggetti gestori di aree protette del Piemonte" recepita con apposita Convenzione tra Regione Piemonte ed Ente di gestione delle aree protette dell'area metropolitana di Torino (oggi Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali) con Decreto Commissariale dell'Ente n. 57 del 01/10/2013;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-3389 che approvava il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT1110048 "Grotta di Pugnetto";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 05/06/2015 che approvava la convenzione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'area metropolitana di Torino (ora denominato Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali), il Comune di Mezzenile e il Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo "Convenzione per l'attuazione del programma PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 323, "Tutela e valorizzazione scientifica, culturale e turistica del S.I.C. IT1110048 "Grotta di Pugnetto" e Misura 227, "Interventi e allestimenti finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e alla fruizione turistica e didattica nella faggeta del SIC IT1110048 "Grotta di Pugnetto" e degli impegni susseguenti";

Preso atto della successiva positiva realizzazione dei Progetti "Tutela e valorizzazione scientifica, culturale e turistica del S.I.C. IT1110048 "Grotta di Pugnetto" e "Interventi e allestimenti finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e alla fruizione turistica e didattica nella faggeta del SIC IT1110048 "Grotta di Pugnetto";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 14/03/2019 e la Determinazione Dirigenziale n. 60 del 28/02/2022 che approvavano la convenzione tra l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, il Comune di Mezenile e il Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo "Convenzione per l'attuazione del Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione IT1110048 "Grotta di Pugnetto" relativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e alla fruizione turistica e didattica e degli impegni susseguenti" rispettivamente per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2022-2024;

Premesso che il Club Alpino Italiano (C.A.I.) è Ente di diritto pubblico, riconosciuto dall'art. 2 della L.91/63, come modificata dalla Legge 776/85, ed è compreso nell'elenco delle associazioni ambientali individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 e che detto Ente è territorialmente rappresentato in Piemonte dal CAI - Regione Piemonte;

Richiamata l'attività di studio e valorizzazione della Grotta di Pugnetto attuata dalla Commissione speleologica del Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo e l'esperienza maturata nell'attuazione delle precedenti Convenzioni, per quanto riguarda l'organizzazione delle visite didattiche speleologiche, con l'accompagnamento di guide qualificate, nella Grotta di Pugnetto dedicate al largo pubblico e alle scuole delle Direzioni didattiche delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, nel rispetto delle modalità stabilite dal Piano di gestione della ZSC IT1110048 "Grotta di Pugnetto";

Richiamata la realizzazione, da parte del Comune di Mezenile, del Progetto di cui al bando PSR Misura 227, "Interventi e allestimenti finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e alla fruizione turistica e didattica nella faggeta del SIC IT1110048 "Grotta di Pugnetto", che integra e sviluppa numerose azioni previste dal succitato Progetto, relativo alla Misura 323, e che richiede la definizione ulteriori di accordi con il Club Alpino Italiano al fine di garantire l'ottimale coordinamento tra i due progetti PSR e garantire continuità nella fruizione didattica del sito tutelato;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto

La presente convenzione disciplina, per le rispettive competenze, i termini e le modalità di svolgimento delle azioni attuative contenute nel Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione IT1110048 "Grotta di Pugno", con particolare riferimento al Titolo II delle "MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO IT1110048 "Grotta del Pugno", art. 5 "Attività da promuovere e buone pratiche", nel pieno rispetto del Titolo III "MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO GROTTA DEL PUGNETTO", del Titolo IV "DIVIETI, OBBLIGHI E BUONE PRATICHE PER COLONIE DI CHIROTTERI CHE SI TROVANO IN AMBIENTI DELL'HABITAT 8310 GROTTA NON ATTREZZATE E IN SOTTERRANEI ARTIFICIALI" e "DIVIETI, OBBLIGHI E BUONE PRATICHE PER COLONIE DI CHIROTTERI CHE SI TROVANO NEL SITO GROTTA DEL PUGNETTO".

2. Durata

La presente convenzione ha effetto dall'ultima sottoscrizione e ha durata triennale con scadenza al 31.12.2027, fatto salvo rinnovo mediante atto espresso.

3. Modalità di accesso e visita alle grotte

Il CAI, per il tramite della propria Commissione Speleologica di sezione rappresentata dal Gruppo Speleologico Explora, si rende disponibile e si impegna per la durata di cui al punto 2:

- a mantenere nello stato attuale i percorsi ipogei, segnalando al Comune e all'Ente Parco per iscritto eventuali anomalie;
- a salvaguardare i siti ipogei del comprensorio "Grotte di Pugno" gestendo l'accesso agli stessi, qualora provvisti di cancello chiudibile e relative chiavi di apertura, tramite l'accompagnamento con guide qualificate (oltre che in conformità ai regolamenti CAI per l'ambito di attività, anche per aver frequentato con buon esito apposita formazione sulla gestione naturalistica della ZSC tenuta dall'Ente Parco) e conformemente alle modalità di

accesso e fruizione in sicurezza, nei periodi dell'anno consentiti dal Piano di gestione della

ZSC Grotte di Pugnetto nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, salvo diverse indicazioni

comunicate dall'Ente Parco e finalizzate alla tutela ambientale;

- ad effettuare ricerche scientifiche e speleologiche nel rispetto delle vigenti normative,

informandone preventivamente il Comune di Mezzenile e l'Ente Parco e, ove necessario a

giudizio dell'Ente Parco, previo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza

ambientale, ferma restando ogni altra autorizzazione dovuta per legge.

- a garantire visite didattiche speleologiche nel sito Grotte di Pugnetto, rivolte al pubblico nel

numero di almeno 6 annue (con esclusione del periodo dal 1 novembre al 30 aprile e in ogni

caso fatte salve eventuali limitazioni comunicate dall'Ente Parco per ragioni di tutela

naturalistica o situazioni di forza maggiore), secondo un calendario di attività annualmente

concordato con l'Ente Parco e comunicato al Comune di Mezzenile;

- a comunicare e motivare per iscritto all'Ente Parco ogni ulteriore necessità di accedere alle

Grotte con un preavviso di almeno 5 giorni;

- a segnalare tempestivamente per iscritto al Comune e all'Ente Parco eventuali criticità per la

gestione e fruizione in sicurezza del sito oggetto della presente convenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo delle misure da adottare da parte delle guide, si

evidenziano i seguenti obblighi:

- il numero massimo di accompagnati all'interno delle grotte non potrà superare le 25 unità contemporanee;

- il rapporto minimo fra accompagnatori e fruitori dovrà essere almeno di 1 a 5:

- l'accesso al sito "Grotta di Pugnetto" dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e

di buona prassi, informando preventivamente le persone da accompagnare delle condizioni

difficoltose del percorso in grotta, dei comportamenti da adottare e ottemperando alla minima

dotazione per ciascun partecipante, tra cui abbigliamento a maniche e pantaloni lunghi,

elmetto di protezione dotato di sottogola, torcia elettrica manuale, lampada di illuminazione frontale, guanti e scarponcini adeguati, il tutto come da normativa, misure di sicurezza e buone pratiche applicabili alle condizioni specifiche, sotto la diretta responsabilità dell'associazione e guide accompagnatrici.

Al fine di aumentare il numero di persone idonee a condurre visite all'interno delle grotte, il CAI, per il tramite della propria Commissione Speleologica di sezione rappresentata dal "Gruppo Speleologico Explora", si impegna a organizzare, quando necessario, la formazione di nuove guide speleologiche qualificate, in modo da garantire sempre che il numero delle stesse sia sufficiente per una corretta fruizione del sito. L'Ente Parco si impegna a collaborare all'iniziativa secondo le modalità che verranno concordate e a organizzare un incontro l'anno di formazione a cura di personale esperto sulla tutela di habitat e specie della ZSC Grotte del Pugno, con obbligo di partecipazione per tutte le guide CAI addette alle visite al sito.

4. Impegni degli Enti convenzionati

1. Il CAI, per il tramite del proprio Gruppo Speleologico Explora per conto del Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo, si impegna:

- a svolgere, in armonia con il suo Statuto, l'attività didattica e di accompagnamento speleologico senza scopo di lucro;
- a partecipare alle riunioni di coordinamento, alle attività di divulgazione dei risultati e agli incontri di formazione e aggiornamento organizzati dall'Ente Parco;
- ad ottemperare alle modalità di fruizione prescritte dal Piano di Gestione del Sito Grotte del Pugno (approvate con deliberazione regionale n. 32-3389 del 30/5/2016) in base alle quali sono vietati tra l'altro, salvo deroghe autorizzate dall'Ente: a) l'accesso alle parti delle cavità utilizzate dai chiroteri come rifugi e a quelle in cui transitano per entrare e uscire, durante i periodi e nelle ore in cui sono presenti esemplari, b) la realizzazione di strutture per la fruizione turistica (anche sportiva), l'alterazione delle condizioni microclimatiche delle cavità

naturali tramite apertura di setti o rami ostruiti o la posa di elementi di chiusura, c)

l'alterazione dei substrati (pavimenti, pareti e volte) delle grotte. Sono fatti salvi i casi di interventi localizzati di messa in sicurezza realizzati al di fuori del periodo di presenza delle colonie, purchè preventivamente e formalmente autorizzati dall'Ente Parco;

- a prendere in custodia il locale esterno alle grotte (casotto), i cancelli di accesso alle Grotte, i materiali e le attrezzature speleologiche che verranno messi a disposizione, gestendone l'utilizzo in occasione di visite di gruppi accompagnati;

- a comunicare per iscritto al Comune e all'Ente Parco qualsiasi nuovo elemento di cui sia venuto a conoscenza, utile alla gestione del sito oggetto della presente convenzione.

2. Il Comune di Mezenile, per la realizzazione delle azioni previste dalla presente convenzione, consente al Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo l'utilizzo del casotto logistico comunale, sito presso il sito ipogeo, e del Centro visitatori, sito nel Castello di Mezenile, comprese le attrezzature e i sussidi didattici ivi predisposti per le scuole, compresi in particolare i beni mobili che l'Ente Parco ha concesso in comodato d'uso al Comune affinché siano utilizzati nell'ambito della fruizione del Centro visitatori e mantenuti in corretto uso ed efficienza nel rispetto della vigente normativa. I beni concessi dall'Ente Parco, in caso di inutilizzo, d'intesa con il Comune potranno essere ripresi in possesso dall'Ente Parco.

Il Comune si impegna inoltre ad effettuare una corretta manutenzione dell'area esterna e delle strutture rientranti nel sito ZSC "Grotte di Pugnetto" o allo stesso direttamente connessi, compreso il casotto, il sentiero d'accesso alla grotta e l'area di parcheggio.

3. L'Ente Parco, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione corrisponderà al CAI, a fronte di idonea documentazione fiscale, per la durata della convenzione, per spese riferite alle tipologie seguenti, purchè preventivamente autorizzate dall'Ente stesso:

- il mantenimento e rinnovo dei dispositivi di protezione e di illuminazione individuale ed altre

attrezzature da dare in utilizzo ai visitatori, già in dotazione al CAI, necessari per effettuare in sicurezza la visita nel sito ipogeo;

- i materiali di consumo per i suddetti equipaggiamenti;

- eventuali altri materiali di consumo per un corretto mantenimento del sito, qualora l'intervento sia stato preventivamente concordato con l'Ente e con il Comune.

Inoltre l'Ente si impegna a corrispondere un rimborso forfettario e onnicomprensivo alle guide volontarie del C.A.I. per le giornate di attività effettivamente prestate, per un importo giornaliero forfettario pari a € 10,00 a guida a giornata (fino ad un massimo di € 500,00), a fronte di dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del CAI sotto propria responsabilità.

5. Promozione e coordinamento

Il Comune di Mezzenile, l'Ente Parco e il CAI Sezione di Lanzo si impegnano a:

- promuovere le iniziative di cui ai precedenti punti attraverso i propri siti web, divulgando correttamente ed efficacemente le attività previste e con particolare attenzione alle corrette modalità di fruizione dell'ambiente ipogeo tutelato;

- mantenere uno stretto coordinamento anche al fine di stipulare gli ulteriori accordi o convenzioni che si rendessero utili o necessari al fine di ottimizzare nel tempo le iniziative di tutela e valorizzazione del ZSC IT1110048 Grotte di Pugnetto.

6. Registrazione e spese

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata ed è assoggettata ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del d.P.R. n. 642/1972, pagata in egual misura dall'Ente Parco e dal CAI. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente.

Per l'Ente Parco - Direttore D.ssa Stefania Grella

Venaria Reale .././2024

Per il Comune di Mezenile - Sindaco Sergio Pocchiola Viter

Mezenile .././2024

Per il Club Alpino Italiano Sezione di Lanzo - Presidente Gino Geninatti

Lanzo .././2024

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005